

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE
DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**
Approvato con delibera di Consiglio n. 74 del 27/09/2012

PREMESSE

ART.1 Con delibera di G.P. n°17 del 19/01/2007 fu istituito presso l'Assessorato Politiche Sociali, Scolastiche e Universitarie e Ricerca il Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato;

ART.2 Al Dirigente del **Settore Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali** è affidata la tenuta e la gestione del Registro;

ART.3 Il presente Regolamento disciplina le procedure per la gestione, nonché le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato e **della apposita sezione delle reti territoriali.**

ART.4 Sono soggetti iscrivibili al Registro Provinciale le Organizzazioni di Volontariato ,che hanno sede legale **nel territorio della provincia ed operano attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:**

- a)**contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;**
- b)**intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non auto sufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;**
- c)**promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;**
- d)**prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;**
- e)**tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;**
- f)**promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;**
- g)**promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della non violenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.**

ART.5 Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro-loco, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383(disciplina delle associazioni di promozione sociale) nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.

ISCRIZIONE

ART.6 L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita soltanto alle Organizzazioni di Volontariato che presentano contestualmente i seguenti requisiti formali e sostanziali:

a) Si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Sono quindi iscrivibili solo le Organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite.

Con l'avvertenza:

-che le prestazioni personali non possono essere effettuate che da persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte nei registri del Volontariato Organizzazioni cui aderiscono quali associati soggetti collettivi (con l'unica eccezione, ovviamente **delle reti territoriali di cui al successivo art 7**;

-che i requisiti della spontaneità e volontarietà escludono che possano essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito presso l'organizzazione non per libera scelta personale.

All'interno dell'organizzazione si possono distinguere due tipi di aderenti:

-volontari che prestano la propria opera gratuitamente, oltre al pagamento delle eventuale quota annuale che debbono essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato rispetto alle finalità perseguite dall'associazione;

-sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione e senza ricoprire incarichi direttivi;

b) Siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino **in misura prevalente** a favore di persone terze rispetto all'Organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (*Carta dei valori del volontariato*).

c) Siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc.

Per le Organizzazioni a struttura semplice tale requisito è connesso alla loro stessa esistenza e non deve quindi essere comprovato. Invece, per le Organizzazioni che costituiscono articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve essere accertata per evitare che nei registri venga iscritta un'entità priva di una propria soggettività, ma che costituisce un mero braccio operativo di un'organizzazione strutturalmente unitaria.

L'autonomia delle articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali deve quindi emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle medesime.

Qualora lo statuto delle Organizzazioni nazionali o locali non preveda una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al fine di ottenere l'iscrizione, devono dotarsi di atto interno per l'adozione di un proprio statuto o, in via minimale e per quanto compatibile con la vita dell'articolazione stessa, per l'adozione dello statuto dell'organizzazione sopra citata come propria normativa interna.

d)Abbiano sede legale nel territorio provinciale.

e)siano effettivamente operanti nel territorio provinciale da almeno sei mesi.

L'operatività delle Organizzazioni di volontariato esplica il fine solidaristico delle stesse. Pertanto è necessario accertarne l'effettiva, continuata e consolidata sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali, anche con il concorso degli Enti locali e di altre Istituzioni.

La previsione di almeno sei mesi di attività deve essere dunque intesa come garanzia delle attitudini e delle capacità operative delle organizzazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse.

f)Siano dotate di Atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell'Atto pubblico o della Scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui alla successiva lett. g), anche i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Pur se non espressamente indicato né nella L. 266/1991, né nella L.R. 33/2012

l'Atto costitutivo e lo Statuto devono ovviamente indicare anche la denominazione dell'Organizzazione, la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, **fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli indicati all'art. 4.**

g)Siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva da:

g.1) Assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

- Gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'Organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati.
- Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura.
- Gli eventuali corrispettivi derivanti alle Organizzazioni di volontariato da prestazioni solidaristiche effettuate a favore di privati, affinché non siano considerati rilevanti ai fini fiscali, devono sempre essere riferiti esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio di dette prestazioni.

g. 2) Elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, presidenti, vicepresidenti, segretari, ecc.).

Ne deriva che:

- Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'Organizzazione.
- Dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa, ovvero in seno ai direttivi nominati dalla base associativa (presidenti, vicepresidenti, segretari).
- È esclusa la possibilità che dette cariche vengano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa.

g. 3) Gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

È ammesso, comunque, che i componenti di organi di controllo (es. Revisori) e di organi arbitrali (es. Probiviri) possono essere nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità con adeguato compenso

g. 4) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

g. 5) Obbligatorietà del bilancio o rendiconto, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'Organizzazione debbono sottoporre all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto o nell'accordo:

-il rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (Art.3 **comma 3. L.266/91**) ;

-il bilancio di previsione.

g. 6) Democraticità della struttura.

Dallo Statuto dovrà risultare espressamente, per le delibere di scioglimento dell'organizzazione, la necessità se non dei 3/4 (cosa ottimale), comunque di una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell'ordinamento interno.

E, quindi necessario, che il numero degli aderenti alle Organizzazioni iscrivibili non sia tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc) e la composizione della base associativa (assemblea)

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le Organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo Statuto delle Organizzazioni, compongono l'organo direttivo.

Data la natura delle Organizzazioni di volontariato non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

g. 7) in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato od organizzazioni *no-profit*, operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART7

a) Sono iscrivibili in una apposita sezione del Registro le aggregazioni di singole associazioni dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative.

Per l'iscrizione le reti territoriali debbono:

a) essere costituite tra associazioni ed operare da almeno sei mesi;

b) avere sede nella provincia di Catanzaro e possedere i requisiti di cui all'art. 5 ove compatibili.

DOCUMENTAZIONE

ART.8 La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice ai sensi dell'Art. 8 della L. 266/1991 secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro **personalmente ovvero a mezzo raccomandata A/R al Settore Lavoro Formazione e Politiche Sociali.**

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

1) - NORMATIVA INTERNA DELL'ORGANIZZAZIONE E PRECISAMENTE

1.a) Per le Organizzazioni costituite con Atto notarile, copia - anche non autenticata - dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente **o accordo**. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente.

1.b) Per le Organizzazioni costituite con Scrittura privata registrata, copia - anche non autenticata - della Scrittura stessa recante lo Statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente, unitamente a copia dell'Atto costitutivo non necessariamente registrato.

Le modifiche statutarie e/o della sede legale devono essere comunicate alla Provincia di Catanzaro (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

Le articolazioni locali di Organizzazioni nazionali non costituite né con Atto notarile né con Scrittura privata registrata e non dotate di proprio Statuto, debbono inviare l'Atto con cui l'organo competente dell'Organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello Statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della Scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali ha adottato lo Statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo Statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare anche dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

2) ELENCO NOMINATIVO DELLE PERSONE CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE-CORREDATO DEL VERBALE DI NOMINA

Le modifiche delle cariche associative devono essere comunicate alla Provincia di Catanzaro (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

3) RELAZIONE DETTAGLIATA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E FUTURA DELLA ORGANIZZAZIONE CHE EVIDENZI TRA L'ALTRO:

- 3.a) L'ambito solidaristico in cui **ha operato l'Organizzazione, tenendo conto di tre ambiti tematici di intervento previsti nello statuto o nell'accordo.**
- 3.b) L'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionale e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari, **specificando le metodologie d'intervento, la qualificazione dei volontari impegnati e il tipo di prestazione fornite agli utenti.**
- 3.c) Il fatto che l'Organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa.

4.d) Il Programma delle iniziative future.

4) COPIA DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE O DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DATA DI PRESENTAZIONE

5) ELENCO DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'

6) ORDINAMENTO INTERNO CON L'INDICAZIONE DELLA PERSONA CUI E' CONFERITA LA PRESIDENZA O LA DIREZIONE

7) INDICAZIONE DI EVENTUALI CORSI DI FORMAZIONE

8) COPIA DEL BILANCIO O DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO RELATIVO ALL'ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, CORREDATO DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE

9) IN CASO DI ORGANIZZAZIONE RECENTEMENTE COSTITUITA (almeno sei mesi) COPIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CORREDATO DEL VERBALE DI APPROVAZIONE

10) INDICAZIONE DELLE STRUTTURE, DOVE OPERA NONCHE' DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI PROPRI DI CUI L'ORGANIZZAZIONE DISPONE

11) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA STIPULA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER GLI ADERENTI ALLA ORGANIZZAZIONE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STESSA, NONCHE' PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO N.266 DELL' 11/08/1991 E DEI DECREDI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO DEL 14/02/1992 E DEL 16/11/1992;

12) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO, CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PRESSO LA PRETURA E LA PROCURA (O AUTOCERTIFICAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE IN CORSO DI VALIDITA' ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERA DI VOLONTARIATO;

13) CODICE FISCALE DELL'ORGANIZZAZIONE;

14) ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE O MENO ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS;

15) LE RETI TERRITORIALI DEBONO INOLTRE ALLEGARE L'ELENCO DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI. NEL REGISTRO DEVE RISULTARE L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO, OVVERO L'ACCORDO DEGLI ADERENTI, L'AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA', FINO A TRE AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO FRA QUELLI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2, LA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE. NEL REGISTRO DEVONO ALTRESI' ESSERE ISCRITTE LE MODIFICHE DELLO STATUTO O DELL'ACCORDO DEGLI ADERENTI, I TRASFERIMENTI DELLA SEDE, LE VARIAZIONI DEGLI AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO, LE DELIBERAZIONI DI SCIoglIMENTO. L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO E' CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PUBBLICI, NONCHE' PER STIPULARE LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 8 E PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI CUI ALLA LEGGE 266/91.

DURATA-VERIFICA -CANCELLAZIONE

ART.9-L'iscrizione al Registro Provinciale è valida tre anni.

Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di iscrizione, i soggetti pena la cancellazione dal Registro debbono richiedere entro 45 gg., per iscritto la riconferma dell'iscrizione, allegando idonea documentazione che attesti gli interventi attuati, distinti per ciascun anno, il programma di quelli futuri, specificando per entrambi, le metodologie di intervento e la qualifica dei volontari impiegati.

ART.10-Per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizioni le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro il 31/agosto di ogni anno, copia del Bilancio o rendiconto dell'anno precedente e di quello di previsione corredati da verbale di approvazione, nonché relazione dettagliata dell'attività svolta.

ART.11-La cancellazione dal Registro di Volontariato è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente del Settore Lavoro Formazione Prof.le e Politiche Sociali per i seguenti motivi:

- a) richiesta della stessa Organizzazione.
- b) mancato invio della documentazione di cui all'art.9 per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- c) mancata richiesta di riconferma dell'iscrizione nei termini previsti dall'art.10 del presente Regolamento.

d) Cancellazione dal registro regionale.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 e devono essere corredate da copia di documento d'identità.

ART.12 Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro o nella sezione del registro provinciale e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente della Provincia ovvero ricorrere in via giurisdizionale nei termini di legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.13 Le organizzazioni di volontariato già registrate nel Registro Provinciale saranno iscritte d'ufficio nel nuovo registro di cui alla L.R. n. 33 del 26/07/2012.

ART.14 Le reti territoriali costituite da aggregati di Organizzazioni già iscritte nel Registro Provinciale saranno iscritte nella sezione appositamente istituita, a norma del successivo art. 15.

ART.15 Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative si applicheranno le norme previgenti e il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale n. 87/9 del 28/11/2007.